

0006064 | 23/07/2019
 ASSAM | PERS | P
 70.10.30/2018/PERS/33

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

| | |
|-------------------------|--|
| Numero Trattativa | 981769 |
| Descrizione | servizio triennale di cassa e tesoreria dell'ASSAM |
| Tipologia di trattativa | Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | Z23292B673 |
| CUP | non inserito |

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|---|---|
| Nome Ente | ASSAM - AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE |
| Codice Fiscale Ente | 01491360424 |
| Nome Ufficio | ASSAM - AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE |
| Indirizzo Ufficio | VIA DELL' INDUSTRIA N. 1 60027 OSIMO (AN) |
| Telefono / FAX Ufficio | 0718081 / 07185979 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | UFMUJG |
| Punto Ordinante | URIANO MECONI / MCNRNU58E03D542D |
| Soggetto stipulante | URIANO MECONI / MCNRNU58E03D542D |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|--|--|
| Ragione Sociale | UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. |
| Partita IVA Impresa | 04334690163 |
| Codice Fiscale Impresa | 03053920165 |
| Indirizzo Sede Legale | PIAZZA VITTORIO VENETO 8 24122 BERGAMO (BG) |
| Telefono / Fax | 035392111 / 035392111 |
| PEC Registro Imprese | UBIBANCA.PEC@PECGRUPPOUBI.IT |
| Tipologia impresa | Società per Azioni |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 345283 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 7/1/03 12:00 AM |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | BG |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 013664266 / BERGAMO |
| INPS: Matricola aziendale | 1209275381 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 91130121 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | DR.LOMBARDIA.GC@AGENZIAENTRATE.IT |
| CCNL applicato / Settore | CREDITO / CREDITO |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

| | |
|--|---|
| IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) | IT31A0311111299000000089597 Letizia Maria Brichetto Arnaboldi BRCLZM49S66F205MElvio Sonnino |
| Soggetti delegati ad operare sul conto (*) | SNNLVE60M30A944L Andrea Raffone RFFNDR62L05Z315N |

SERVIZI

IT31A0311111299000000089597

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

| | |
|--|---|
| Identificativo univoco dell'offerta | 560795 |
| Offerta sottoscritta da | PIETRINA PETROSILLI |
| email di contatto | PIETRINA.PETROSILLI@UBIBANCA.IT |
| Offerta presentata il | 18/07/2019 12:14 |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 20/08/2019 18:00 |
| Contenuto tecnico dell'Offerta | |
| Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
| Contenuto economico dell'Offerta | |
| Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
| Unità di misura dell'Offerta Economica | Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 39.000,00 EURO) |
| Valore dell'offerta economica | 39.000,00 EURO |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: | (non specificato) |
| Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: | EURO 19,05 |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| Dati di Consegna | VIA DELL'INDUSTRIA N. 1 OSIMO - 60027 (AN) MARCHE |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA DELL'INDUSTRIA N. 1 OSIMO - 60027 (AN) MARCHE |
| Termini di Pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA DELL'ASSAM - AGENZIA
SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE**

.....
(CIG: Z23292B673) (CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFMUJG)

TRA

**- L'ASSAM – AZIENDA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE
DELLE MARCHE** (in seguito denominato anche Ente) con sede legale in
Via Dell'Industria n.1, codice fiscale/partita Iva 01491360424, rappresen-
tata da Lorenzo Bisogni nato a Ancona il 16.11.1958, il quale interviene in
qualità di Direttore.

E

- L'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (in seguito denominata
anche Cassiere o Banca) con Sede in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo
03053920165, Partita IVA n. 04334690163 Gruppo IVA UBI, iscritta
all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5678 cod ABI
3111.2, rappresentata da Pietrina Petrosilli, nata a Macerata (MC) il
21/11/1962, nella sua qualità di procuratore speciale in forza della Procura
del 19 aprile 2018 a rogito Notaio Dott. Leonardo Cuscito, Rep. N. 5673,
racc. n. 3556 registrato a Brescia 2 il giorno 23 aprile 2018, N. 17122, serie
IT, e da certificazione rilasciata dal Servizio Gestione e Sviluppo Risorse
Centrali e Infragrupo della Banca in data 17 novembre 2017

PREMESSO

che L'ASSAM è Ente strumentale della Regione Marche, sottoposto alla
normativa prevista dall'art.10 , comma 5, del D.L. 113/2006, convertito con

Legge 160/2016;

- che l'ASSAM con decreto del Dirigente n. 221 del 23.07.2019 ha affidato all'UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA la gestione del proprio servizio di cassa, nei termini dell'offerta della Banca stessa, prot.ASSAM n. 5902 del 18.07.2019, pervenuta tramite trattativa diretta sul MePa di Consip SpA (n. 981769);

- che il rappresentante dell'Ente, nella persona di Lorenzo Bisogni è autorizzato a stipulare la presente convenzione per il servizio di cassa;

- che il rappresentante della Banca, nella persona di Petrosilli Pietrina è autorizzato a stipulare la presente convenzione in forza della sopra menzionata procura speciale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

AFFIDAMENTO

1. Il servizio di cassa viene svolto dal Cassiere presso la Filiale di Ancona o in altro luogo designato dalla Banca previo preavviso all'Ente di 90 giorni. Inoltre le operazioni di incasso e pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le Filiali della Banca con aggiornamento on-line dei dati contabili dell'Ente.

2. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata al successivo art. 13 viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.

3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per mi-

gliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

Art. 2

OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

2. La riscossione si intende fatta senza l'obbligo di esecuzione forzosa contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Art. 3

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sull'esercizio finanziario precedente.

Art. 4

RISCOSSIONI

1. La Banca è tenuta ad incassare, entro i limiti di cui al precedente art. 2, tutte le somme spettanti all'Ente sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in

suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con procedura e modulo meccanizzato e numerata progressivamente nell'ambito di ciascun esercizio finanziario.

1. Le entrate sono incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente.

2. Le reversali devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- il codice che individua il conto di cassa;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- l'esercizio finanziario;
- il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
- la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza.

4. La Banca non è tenuta in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.

5. La Banca deve accettare, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre alla causale del versamento, la clausola espressa "fatti salvi i diritti dell'Ente". Per tali incassi l'Ente si impegna ad emettere tempestivamente, e comunque entro il termine del mese in corso, i relativi ordini di riscossione apponendovi anche la seguente dici-

tura: "a copertura del sospeso n....." rilevabile dal giornale di cassa fornito dalla Banca.

6. Il Cassiere provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione effettuata con documentazione informatica, da consegnare all'Ente unitamente al rendiconto di cassa.

7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Cassiere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Cassiere esegue l'ordine di prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale ed accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di prelevamento.

8. Il Cassiere non e' tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati all'Ente o al Cassiere.

9. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente per l'annullamento.

Art. 5

PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente.

2. I mandati di pagamento devono riportare:

- la denominazione dell'Ente;

- il codice del conto di cassa;
- l'indicazione dell'esercizio finanziario;
- il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
- la data di emissione;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
- la causale del pagamento;
- l'importo da pagare scritto in cifre e in lettere;
- la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, la mancata indicazione della scadenza esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
- la modalità di pagamento ed i relativi estremi;
- l'indicazione per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza; in mancanza di detta indicazione, la Banca, qualora impossibilitata a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzata a considerarlo assoggettabile.

E' vietata l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori.

Il Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, su conforme deliberazione degli Organi Amministrativi dell'Ente, effettua i pagamenti di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi nel minor

tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il 10 del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati eseguiti annotando sui singoli mandati: 'a copertura del sospeso n. ', rilevato dai dati comunicati dal Cassiere.

3. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il quinto giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Cassiere. In caso di urgenza evidenziata dall'Ente e comunque ogni qualvolta la situazione lo consenta i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna.

4. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 15 dicembre.

5. Il Cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari, per importi non superiori ad € 1.000,00, ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

6. Il Cassiere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.

7. I beneficiari dei pagamenti saranno avvisati direttamente dall'Ente

soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi ordini al Cassiere.

8. Il Cassiere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.

9. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili.

10. A comprova dei pagamenti effettuati il Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro pagato, la data e la propria firma. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta dell'Ente il Cassiere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.

11. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Cassiere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

12. La Banca non è responsabile ed è tenuta indenne dall'Ente nei confronti di terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati per mancanza di fondi.

13. I mandati estinti a mezzo bonifico bancario in ambito SEPA saranno eseguiti senza applicazione di commissioni né a carico beneficiario, né a carico Ente.

Art. 6

SOTTOSCRIZIONI DELLE REVERSALI E DEI MANDATI

1. Le reversali ed i mandati di pagamento vanno firmati esclusivamente dalle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti. A tale scopo l'Ente comunica preventivamente alla Banca le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma corredando le comunicazioni stesse con le copie delle determinazioni degli organi competenti che hanno conferito i corrispondenti poteri. Analogamente e tempestivamente l'Ente comunica eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione. Il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.

Art. 7

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Cassiere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Cassiere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.

2. L'Ente trasmette al Cassiere lo statuto, il regolamento di contabilità e il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le loro successive variazioni.

Art. 8

ANTICIPAZIONE DI CASSA

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.L. 113/2006 convertito con Legge 160/2016, il Cassiere annualmente, su richiesta dell'Ente corredata dalla relativa deliberazione, concede anticipazioni di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione Marche. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
2. L'Ente si impegna ad istituire nel bilancio di previsione gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. La Banca, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi sul conto di cassa è autorizzata, per il pagamento di mandati consegnati dall'Ente o di impegni fissi per i quali sussiste l'obbligo sostitutivo della Banca, ad usufruire dell'anticipazione di cassa richiesta.
4. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Cassiere e nei termini di cui ai precedenti artt. 4 e 5 provvede all'emissione delle Reversali e dei Mandati.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di cassa, l'Ente, dovrà estinguere immediatamente l'esposizione debitoria derivante da tale anticipazione, facendo rilevare al Cassiere subentrante, al conferimento dell'incarico, le suddette esposizioni.

Art. 9

TASSO CREDITORE E DEBITORE

1. Sulle giacenze di cassa verrà applicato un tasso di interesse pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, diminuito di punti 0,25 al lordo delle ritenute erariali con liquidazione annuale. Il Cassiere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto le relative reversali.

2. 1. Sulle anticipazioni ordinarie di cassa di cui al precedente art. 8 viene applicato:

a) - un tasso di interesse pari all'Euribor a 3 mesi, media mensile mese precedente, divisore fisso 360, aumentato di punti 3,50 senza alcuna commissione, con liquidazione annuale. L'Ente autorizza fin d'ora il Cassiere ad addebitare gli interessi sul conto corrente ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando che l'Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi Mandati.

b) – commissione di accordato: esente.

Art. 10

OBBLIGHI DELLA BANCA

1. La Banca deve:

a) tenere aggiornato e custodire:

– il giornale di cassa;

– la raccolta delle matrici delle ricevute rilasciate tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;

- i verbali di verifica di cassa;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge.

b) presentare all'Ente il "conto di cassa", corredato dei mandati pagati e delle reversali riscosse nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi. Copia di tale "conto di cassa" deve essere restituita alla Banca entro un mese dal ricevimento della stessa debitamente sottoscritta per legale scarico.

Art. 11

CORRISPETTIVO E SPESE DI GESTIONE

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione il Cassiere percepirà un compenso annuo pari a:

- € 15.000,00 + Iva con gestione cartacea degli ordinativi;
- € 8.000,00 + Iva con gestione informatica degli ordinativi dalla data di attivazione dell'Ordinativo Informatico Locale.

Il servizio di archiviazione conservativa dei documenti informatici è a cura della Banca e con costi a carico della stessa.

2. Spetta al Cassiere il recupero delle spese relative a postali, bolli di quietanza ed altre sostenute nella esecuzione del servizio di cassa che avverrà con periodicità annuale. Il Cassiere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 5 emette i relativi mandati.

3. Resta inteso peraltro che per tutte le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente convenzione e/o non espressamente previsti dalla convenzione stessa, per i quali la Banca sostiene particolari oneri, l'Ente si

impegna al rimborso dei medesimi in base a specifici e preventivi accordi.

4. Il Cassiere si rende disponibile ad attivare gratuitamente un collegamento telematico "on line" con l'Ente, mediante il servizio "QUI UBI Enti" che rende possibile l'interscambio di informazioni contabili fra le parti.

Art. 12

INIZIO E DURATA DELL'APPALTO

1. La convenzione avrà durata dal 01/05/2019 al 30/04/2022. Alla scadenza naturale del contratto possibilità di eventuale proroga del servizio massimo di sei mesi, alle medesime condizioni.

Art. 13

CAUZIONE DELLA BANCA

1. Per l'espletamento del servizio, la Banca è esonerata dal presentare cauzione e ne risponde con tutto il suo patrimonio.

Art. 14

RICHIAMO A LEGGE E REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria, alle leggi ed ai regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività dell'Ente.

Art. 15

TRACCIABILITA'

1. Le Parti si conformano alla disciplina di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con la quale gli obblighi di tracciabilità si considerano assolti con l'acquisizione del CIG al mo-

mento dell'avvio della procedura di affidamento.

Art. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all'esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.

2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l'Ente e il Cassiere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.

3. Ove nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Cassiere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

Art. 17

DOMICILIO

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente ed il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Ente – Osimo Via dell'Industria n.1

Cassiere – Bergamo P.zza V.Veneto n.8

Art. 18

FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi azione o controversia relativa alla presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona.

Art. 19

SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE CONTRATTO

1. Le spese di bollo per la presente convenzione sono a carico del cassiere.
2. La registrazione della presnete convenzione, prevista solo "in caso d'uso", sono a carico del Cassiere.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Ente

Il Direttore

Lorenzo Bisogni

per il Cassiere

Il Procuratore Speciale

Pietrina Petrosilli